



**COMUNE DI MONASTERO DI LANZO**  
**Città Metropolitana di Torino**

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 5**

**OGGETTO : TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2026 (TARI).  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CON CONSEGUENTE  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

L'anno **2026**, addì **ventidue**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti , nella sala delle adunanze consiliari , convocato per ordine del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TOGLIATTI MAURIZIO - Presidente	Sì
2. FORNELLI ALEINA GABRIELE - Vice Sindaco	Giust.
3. MICHELETTA MOSCA GIOVANNI BATTISTA - Consigliere	Sì
4. FORNELLI BARRA ALESSANDRA - Consigliere	Sì
5. BRAGGION MICHELE - Consigliere	Sì
6. TOGLIATTI MARINO - Consigliere	Sì
7. DRAPPERO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
8. GRIVET BRANCOT MARCO - Consigliere	Sì
9. BERGAGNA TEPAS VALERIA - Consigliere	Sì
10. BRUNA SARA - Consigliere	Sì
11. FERROGLIA NICOLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora CASTELLUCCIO Dott.ssa ROBERTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGLIATTI Maurizio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco concede la parola all'assessore Griver Brancot Marco che espone quanto segue:

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/05/2022;

**Richiamato** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

**Richiamati** gli atti assunti da ARERA e, in particolare:

- la deliberazione n. 396/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti";
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)";
- la determinazione n. 1/2025/DTAC del 7 novembre 2025, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";
- la deliberazione n. 2/2026/R/com del 20 gennaio 2026, recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall'1 gennaio 2026";
- la deliberazione n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, recante "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24";
- la deliberazione n. 584/2025/R/RIF del 23 dicembre 2025, recante "Disposizioni per l'ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l'integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR";

- 
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
  - la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

**Dato atto che** la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, in merito alla procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario, prevede all’art. 7 che il gestore predisponga annualmente il PEF e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

**Constatato che** il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- da eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

**Atteso che** il medesimo art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF specifica che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, da svolgersi da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

**Tenuto conto che** l’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF prevede che, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

**Preso atto che** a partire dal 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il termine ordinario per l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI è fissato al 31 luglio di ciascun anno;

**Richiamato inoltre** il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, con cui sono state introdotte rilevanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), e in particolare:

- l’art. 183, con la definizione di “rifiuti urbani”, uniformata a quella comunitaria;
- l’art. 184, con la classificazione dei rifiuti e la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art. 198, con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art. 238, comma 10, con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

**Visto che**, in conseguenza delle modifiche normative sopra richiamate, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell’allegato L-quinquies del TUA, non possono essere assoggettate alla tariffa, ferma restando

---

l'applicazione della medesima tariffa ai soggetti che continuano ad avvalersi del servizio pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dalla disciplina vigente;

**Verificato che** la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**Evidenziato che** l'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**Considerato che** il Comune di Monastero di Lanzo ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/12/2025;

**Dato atto che** il Comune di Monastero di Lanzo ha ricevuto da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC) i costi del PEF 2026, di cui al protocollo generale dell'Ente n. 1358;

**Rilevato che** i costi del PEF sono quelli del gestore del servizio integrato cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, quest'ultimo gestito direttamente dal Comune;

**Visto** il PEF 2026, allegato alla presente deliberazione come **Allegato A**, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dalla tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento;

**Preso atto che**

- il Metodo Tariffario (MTR-3) del servizio integrato di gestione dei Rifiuti approvato dall'Agenzia ARERA con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, ha come obiettivo la predisposizione del PEF a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento dei vari gestori, con particolare attenzione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

- questi oneri sono quindi proiettati all'anno di riferimento a partire dai costi del PEF 2026 e rappresentano il tetto massimo ai costi applicabili.

- Il PEF è stato redatto a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea del CAV CISA in data 09 marzo 2026, del proprio bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e in base alle analisi svolte, sia i costi storici proposti dal CAV CISA che i costi esposti nel piano finanziario incluso alla presente per l'anno 2026, rispettano i requisiti richiesti dal suddetto metodo tariffario rifiuti ARERA.

**Dato atto che** il costo totale del servizio nel Comune di Monastero di Lanzo è pari a € 77.192,00.

**Ritenuto** di confermare la suddivisione dei costi fissi e variabili descritta nel Piano Finanziario Allegato A, distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche;

---

**Ritenuto pertanto** di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'**Allegato B** della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra richiamate, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risultanti dal Piano Economico Finanziario;

**Considerato che:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o Città Metropolitana competente sull'importo del tributo, nella misura del 5%, salvo diversa determinazione;

**Dato atto inoltre che**, ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF, per l'anno 2026 trovano applicazione le componenti perequative del settore rifiuti urbani, espresse in euro/utenza per anno, quantificate come segue:

- euro **0,10** per utenza per la componente **UR1,a**;
- euro **1,50** per utenza per la componente **UR2,a**;
- euro **6,00** per utenza per la componente **UR3,a**;

**Dato atto** che il bonus sociale rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni di effettivo e documentato disagio economico-sociale, secondo la disciplina stabilita da ARERA e sulla base dei dati e dei flussi informativi resi disponibili attraverso i competenti sistemi nazionali, con applicazione secondo le modalità operative previste dalla regolazione vigente;

**Valutata** la necessità di conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo mediante una suddivisione in rate dei versamenti annuali TARI con quella di non procrastinare eccessivamente il primo versamento, al fine di tutelare le esigenze di liquidità dell'Ente e assicurare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio;

**Ritenuto**, conseguentemente, di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della TARI, per l'anno 2026 il pagamento della TARI in numero 2 rate, ovvero in una rata unica, con le seguenti scadenze:

- **acconto: I rata 15 settembre 2025**
- **II rata 15 novembre 2025**
- **rata unica 15 settembre 2025**

**Ritenuto inoltre** di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il

---

Comune di Monastero di Lanzo secondo lo **schema 1 + standard**, di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Tutto ciò premesso;**

Con votazione riportante il seguente esito:

Presenti n.10

Votanti n.8

Voti favorevoli n. 8

Contrari n.0

Astenuti n. 2 ( Bruna, Bergagna Tepas)

### **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del PEF pluriennale TARI 2026-2029, come risultante dalla documentazione allegata agli atti;
3. di approvare il **Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026** e la **relazione accompagnatoria e i coefficienti per la determinazione tariffaria**, di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare le **tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026**, nei valori riportati nell'**Allegato B e C**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di confermare la suddivisione dei costi fissi e variabili descritta nel Piano Finanziario di cui all'Allegato A, distinguendo tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato;
7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del **5%**, salvo diversa determinazione della Provincia o della Città Metropolitana competente;
8. di dare atto che, per l'anno 2026, sono applicate le componenti perequative **UR1,a**, **UR2,a** e **UR3,a**, pari rispettivamente a euro **0,10**, euro **1,50** ed euro **6,00** per utenza/anno, secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA vigente;
9. di dare atto che il **bonus sociale rifiuti** sarà riconosciuto agli aventi diritto secondo la normativa e la regolazione ARERA vigente, sulla base dei dati messi a disposizione dai competenti sistemi nazionali e con le modalità applicative previste dalla disciplina in materia;
10. di stabilire che le rate degli avvisi di pagamento della TARI 2026 vengano così ripartite:  
**ACCONTO I RATA 15 settembre 2025**  
**II RATA 15 novembre 2025**  
**RATA UNICA 15 settembre 2025**
12. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Monastero di Lanzo secondo lo **schema 1 + standard**, di cui all'art. 3.1 del TQRIF;
13. di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

---

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente con separata votazione i cui esiti sono i seguenti:

Presenti n.10

Votanti n.8

Voti favorevoli n. 8

Contrari n.0

Astenuti n. 2 ( Bruna, Bergagna Tepas)

A maggioranza delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co 4 TUEL

Di seguito si elencano gli allegati:

**Allegati**

- **Allegato A** – Piano Economico Finanziario (PEF) 2026 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e Relazione accompagnatoria;
- **Allegato B** – Tariffe TARI 2026
- **Allegato C** – Tariffe TARI 2026- Confronto.

---

Del che si è redatto il seguente verbale:

**IL SINDACO**  
**Firmato Digitalmente**  
TOGLIATTI MAURIZIO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**Firmato Digitalmente**  
FORNELLI ALEINA GABRIELE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Firmato Digitalmente**  
CASTELLUCCIO Dott.ssa ROBERTA